

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL' AMBIENTE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022 con il quale è stata preposta alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente la dott.ssa Elena Pagana;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 21-decies recante “Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3 (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio I “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;

- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146, recante: "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1993";
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda riguardante le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" (di seguito D. Lgs. 152/2006);
- VISTO** in particolare l'art. 10 comma 3 del predetto D.lgs. 152/2006 che dispone "*La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (...)*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015 n. 29 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";
- VISTE** le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 e s.m.i di "*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303*";
- CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.R. n. 23 del 08/07/2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";
- VISTA** la delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013;
- VISTO** l'Atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;

- VISTA** la nota protocollo n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015 n. 9 del: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16 (esclusione pagamento oneri istruttori amministrazioni regionali);
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal D.A. n. 6/GAB del 13/01/2023;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab. del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di Arpa Sicilia e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, finalizzato all'espletamento della Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTA** la legge regionale 13/08/2020, n.19 recante "Norme per il governo del Territorio" ed in particolare l'art. 18 che disciplina la "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e il supplemento ordinario n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023" (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l'art. 73 "Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 come modificato dal decreto assessoriale n. 38/Gab del 17/02/2022, prorogato con D.A. 238 del 30/06/2023 fino al 31/07/2023;

VISTO il decreto assessoriale n. 194/GAB del 30/06/2023 con il quale è regolato a decorrere dal 01/08/2023 il funzionamento e l'organizzazione della C.T.S.;

VISTO il quadro normativo di riferimento per la redazione del Piano d'ambito Idrico ed in particolare:

1. art. 149 del D.Lgs. 152/2006, laddove prevede: Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) modello gestionale ed organizzativo;
 - d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione....”;
4. la legge regionale n. 19 dell'11/08/2015 "Disciplina in materia di risorse idriche", che approva il nuovo assetto normativo regolante la materia della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nella Regione Siciliana;
5. decreto assessoriale n. 75 del 29/01/2016, pubblicato sulla GURS n. 7 del 12/06/2016, la Regione Siciliana ha individuato i confini degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), facendo corrispondere le unità territoriali di riferimento per la gestione del Servizio Idrico Integrato, EGA, con i territori delle 9 province regionali siciliane;

VISTA l'istanza n. 1925, depositata sul Portale Valutazioni Ambientali (prot. DRA n. 20221 del 23/03/2023) con la quale l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento nella sua qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al D.R.A. di questo Assessorato la documentazione riguardante la VAS, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, comprensiva, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 della Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/97, della proposta di “Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale ottimale di Agrigento”, depositando:

- 94677 RS00OBB0001A0. 01 - istanza di attivazione della procedura;
- 94684 RS03ROI0001A0. quietanza oneri istruttori;
- 94680 RS00OBB0004A0. 30 - shape files (zip);
- 94688 RS03AVV0001I1. avviso per il pubblico con i contenuti minimi indicati all'articolo 14 comma 1;
- 47422 RS02RAS0001I2. Sintesi non tecnica;
- 47423 RS02SNT0001I2. Studio di incidenza Siti Natura 2000;
- 47424 RS10VIn0002i2._ Proposta di piano - piano d'ambito dell'ATI di Agrigento;
- 47462 RS03ADD0000I1. istanza contenente gli allegati per l'integrazione richiesta con nota prot. 0025537 del 11/04/2023;
- 47477 RS03IST0001A2._ Sintesi Non Tecnica;

VISTA la documentazione di piano ed amministrativa, come depositata e pubblicata sul Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, al codice procedura 2499;

DATO ATTO dello svolgimento della fase di scoping, di cui all'art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006, come integralmente documentato sul Portale delle Valutazioni ambientali al codice procedura n. 2248, come conclusa con la notifica (prot. DRA n. 8036 del 07/02/2023) del parere della CTS n. 8 del 27/01/2023;

DATO ATTO dello svolgimento delle consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, nel periodo dal 05/05/2023 al 19/06/2023, tramite la pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di piano, alla VAS ed alla VINCA sul Portale Valutazioni Ambientali e sul sito dell'A.P., come risultante dalla seguente documentazione:

- avviso pubblico sul portale delle valutazioni ambientali del 05/05/2023;

- nota prot. n. 30841 del 03/05/2023 del Servizio 1 DRA di pubblicazione dell'avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (nel seguito S.C.M.A.) ed al pubblico interessato di far pervenire entro il termine di 45 gg. i propri contributi;

DATO ATTO degli esiti delle consultazioni concluse con le seguenti osservazioni:

- Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico: nota prot. n. 15635 del 03/05/2023 (prot. DRA n. 33707 del 11/05/2023)
- Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia: nota prot. n. 13807 del 01/06/2023 (prot. DRA n. 45106 del 16/06/2023)
- Arpa Sicilia: nota prot. n. 30541 del 13/06/2023 (prot. DRA n. 47814 del 20/06/2023);

VISTA la nota del Servizio 1 DRA, prot. n. 48144 del 26/06/2023, di conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs.152/2006 e comunicazione alla C.T.S. di avvenuta pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali, codice procedura 2499, di tutta la documentazione relativa alla proposta di “Piano ATI Agrigento”;

VISTA la nota assunta al prot. DRA n. 50430 del 03/07/2023, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 DRA, i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 29/06/2023, tra i quali figura anche il parere n. 405/2023 relativo al procedimento in questione;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 405/2023 approvato dalla C.T.S. nella seduta del 29/06/2023, composto di 20 pagine, comprensivo del foglio firme, che con riferimento alle previsioni dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006 è stato reso parere favorevole in esito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) per la proposta di “Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale ottimale di Agrigento”;

PRESO ATTO dal parere della C.T.S. n. 405/2023, che il Rapporto ambientale è stato redatto e quindi valutato, “...nel complesso strutturato secondo i criteri specificati nell'Allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006” con riferimento ai punti da a) a j) dell'allegato VI del D.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO, dal parere della C.T.S. n. 405/2023, che “lo studio di incidenza prodotto fa riferimento ai principi generali cui si fonda il Piano d'Ambito e agli obiettivi che si pone, evidenziando i siti Natura 2000 ricompresi all'interno dell'ambito territoriale di intervento, senza però in questa fase redigere una opportuna valutazione di incidenza che possa rendere gli effettivi impatti delle opere sugli habitat coinvolti e le specifiche misure di mitigazione/compensazione che dovranno essere attuate”;

PRESO ATTO, dal parere della C.T.S. n. 405/2023, che “il Piano d'Ambito proposto non è strumento attuativo di dettaglio degli interventi che sono stati indicati ma individua la loro programmazione finanziaria e temporale e non definisce il quadro di riferimento per la precisa ubicazione, le dimensioni, le condizioni operative di tali progetti (e.g. è il Piano Regolatore Generale che interviene), rimandando alla successiva fase di progettazione lo specifico studio in relazione alla tipologia di opera prevista e alle caratteristiche dell'ambito territoriale in cui insiste”;

PRESO ATTO, dal parere della C.T.S. n. 405/2023, che “è stato valutato che gli interventi che verranno posti in essere non possono determinare impatti irreversibili sull'ambiente”;

PRESO ATTO, dal parere della CTS, che la Commissione ha condiviso il sopra richiamato parere favorevole dell'Autorità di Bacino (nota prot. n. 13087 del 01/06/2023), facendo proprie e assumendo le seguenti prescrizioni e raccomandazioni da ottemperare e integrare nelle previsioni di progetto ivi contenute:

1. *Le informazioni e analisi che andranno effettuate nel rapporto ambientale dovranno essere idonee a valutare la coerenza con la normativa comunitaria e statale di settore e con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico. Il Rapporto ambientale, evidenzierà la coerenza con il Piano di gestione del Distretto Idrografico. Per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei significativi connessi direttamente o indirettamente con il Servizio Idrico Integrato e, pertanto, influenzati dalle attività previste dal Piano d'Ambito, oltre alla verifica dello stato ambientale, dovrà porsi particolare attenzione alla valutazione degli effetti degli interventi previsti dalla pianificazione di che trattasi, avendo cura di porre in relazione lo specifico intervento con il corpo idrico o i corpi idrici sui quali si manifesteranno gli effetti degli interventi previsti. Occorre altresì che sia esplicitato il legame tra intervento previsto e Key Type Measure (KTM), ossia la misura associata per singolo corpo idrico. Le analisi ambientali degli effetti e possibili impatti del Piano d'Ambito*

- dovranno consentire di valutare, per ciascuna azione del Piano, il tipo d'impatto (diretto, indiretto, cumulativo, temporaneo o permanente, positivo o negativo o nullo) e di individuare le misure di mitigazione tenendo conto delle misure previste dal Piano di Gestione.
2. *L'articolo 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dispone che, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, le Regioni, su proposta degli enti di governo dell'ambito, devono individuare le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2012 "Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione Siciliana"- PRGA, le autorità d'ambito territoriale ottimale (oggi Assemblee Territoriali Idriche - ATI istituite ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016), sono state onerate, ai sensi del citato articolo 94, di inoltrare le proposte tecniche volte alla individuazione, da parte della Regione, delle aree di salvaguardia nonché delle zone di protezione relative alle risorse vincolate per il consumo umano. Nelle more delle proposte e degli studi idrogeologici necessari, allo scopo di garantire la salvaguardia del patrimonio idrico vincolato per il consumo umano, l'individuazione delle zone di protezione di cui alla citata norma veniva improntata a criteri meramente geometrici nell'intorno delle risorse vincolate con lo stesso decreto. Lo stesso PRGA ha previsto che la delimitazione delle aree di salvaguardia dovrà essere ridefinita sulla base di studi idrogeologici di dettaglio redatti nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida emanate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome con l'Accordo 12 dicembre 2002, ai sensi del D.Lgs 152/99 come modificato dal D.Lgs 152/06. Si raccomanda pertanto all'ATI di Agrigento di definire i lavori per la redazione delle proposte di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.*
 3. *La Regione Siciliana ha approvato, con Decreto Presidenziale n. 167 del 20 aprile 2012, il nuovo PRGA, istituendo, nel contempo, il vincolo delle risorse e delle riserve idriche in favore dei Comuni dell'isola, anche allo scopo di salvaguardare l'integrità del patrimonio idrico della Regione. Di conseguenza, gli interventi strutturali e gestionali dovranno tenere conto, oltre che degli obiettivi del Piano di Gestione, di quanto previsto dal PRGA, con particolare riferimento agli interventi che dovessero prevedere un impatto sostanziale sui sistemi idrici così come definiti dal PRGA. Laddove si riscontri la necessità di modificare le previsioni del PRGA a seguito dell'attuazione del Piano d'Ambito, particolare cura dovrà essere posta sulla valutazione degli eventuali impatti e, in una fase successiva, dovrà essere predisposto dall'ATI di Agrigento quanto necessario per perfezionare l'aggiornamento previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996. Si ricorda che ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, alle risorse idriche individuate dal PRGA viene applicato un vincolo di durata di anni venticinque che può essere prorogato fino ad altri venticinque anni.*
 4. *Alcune delle aree individuate nel Piano d'Ambito interferiscono con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sicilia. Nelle Norme di Attuazione (NdA) del PAI, approvate con D.P. n. 9 del 06/05/2021 e pubblicate nel S.O. n. 2 della G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, le aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3) sono disciplinate dall'art. 26, le aree a pericolosità media (P2) e moderata (P1) dall'art. 27 e i siti d'attenzione dall'art. 15. Nelle aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3):*
 - *sono consentiti gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro;*
 - *sono altresì consentiti previa verifica di compatibilità la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e purché sia compatibile con la pericolosità dell'area. Nelle aree a pericolosità bassa (P0), moderata (P1) e media (P2), ai sensi del punto 17.4 delle NdA del PAI, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici (generalisti, attuativi e di settore) vigenti, corredati da studi e indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore.*
 5. *Gli interventi di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture già esistenti, dovranno essere condotti alla luce dei*

contenuti del Decreto del Segretario Generale n. 73 del 29/03/2022 che approva le “Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile” redatte ai sensi dell’art. 10 delle Norme di attuazione del vigente Piano Gestione Rischio Alluvioni. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del DSG n. 73 del 29/03/2022 dalla data di pubblicazione del decreto sulla GURS, “tutti i proprietari e i soggetti gestori di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità superiore a 2.000 A.E. (Abitanti Equivalenti) e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree a pericolosità P4 o P3 e nelle aree a Rischio Moderato, Elevato o Molto Elevato di cui alle schede DRPC del Piano Comunale di Protezione Civile o nella fascia fluviale A del PGRA, provvederanno, entro il termine di 12 mesi, ad eseguire le verifiche di compatibilità idraulica degli impianti, sulla base delle direttive allegare al presente decreto, ed a trasmetterle all’Autorità di bacino”. Si rimanda, dunque, all’allegato del DSG n. 73/2022 per le indicazioni in merito ai contenuti e alle metodologie da seguire al fine di redigere le verifiche di compatibilità idraulica e conseguentemente prevedere le misure necessarie per la mitigazioni delle eventuali criticità evidenziate dallo studio di compatibilità condotto.

6. *Per quanto riguarda le interferenze con il reticolo idrografico, in sede di progettazione di dettaglio, i relativi interventi dovranno tenere conto delle norme di cui al R.D. 523/1904 “testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e delle disposizioni operative impartite con D.S.G. AdB n. 187/2022.*
7. *Ai fini dell’applicazione del principio di invarianza idrologica ed idraulica, il dimensionamento delle opere per la regimazione delle acque meteoriche dovrà soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. n. 6834 del 11/10/2019, inserita come Allegato 1 nel successivo DDG n.102 del 23/6/2021 - Dipartimento Urbanistica e Dipartimento Autorità di Bacino, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 16/07/2021. 8. Al fine di rendere il parere ai sensi dell’art. 63 comma 10 del D.Lgs 152/2006, unitamente alla relazione ambientale, dovrà essere trasmesso il Piano d’Ambito”*

VISTO l’art. 12, c. 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, che assegna alla procedura di VAS il compito di verificare la coerenza con il P.A.I. delle previsioni contenute, tra gli altri, nei piani di assetto ed uso del territorio, ivi compresi i piani d’ Ambito come quello in argomento.

PRESO ATTO, dal parere della C.T.S. n. 405/2023, che il Piano proposto dall’ A.T.I. di Agrigento, sulla base della documentazione depositata, può ritenersi per linee generali coerente con le prescrizioni del P.A.I., fermo restando che il livello di informazione attuale del Piano d’Ambito presentato non consente di esprimere valutazioni approfondite nel merito dei singoli interventi in previsione, come anche specificato dall’ Autorità di bacino nel parere reso in data 01/06/2023 con prot. n. 13807;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di poter concludere il procedimento esprimendo parere motivato (ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006) relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed estendendo tale parere alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1

Si dispone parere motivato favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguardante la proposta di “Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito territoriale ottimale di Agrigento”, presentato dall’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, nella qualità di Autorità Procedente, con le motivazioni di cui al Parere n. 405/2023 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 29/06/2022 e di cui all’art. 2 del presente decreto, a condizione che siano ottemperate le previsioni di cui agli artt. 3 e 6 del presente decreto.

Il parere motivato si estende alla Valutazione di Incidenza Ambientale e dispone parere favorevole alla VInCA. (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.), concludendo in maniera oggettiva che non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, nei limiti ed alle condizioni indicate dal Parere della C.T.S. n.

405/2023, dalla proposta di piano, dal Rapporto ambientale, dello Studio di incidenza e delle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 del presente decreto.

Art. 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 405/2023 del 29/06/2023 rilasciato dalla C.T.S., composto di 20 pagine e la relativa nota di trasmissione prot. DRA n. 50430 del 03/07/2023 riportante la dichiarazione dei presenti firmata dal Segretario e dal Presidente della C.T.S., nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

Art. 3

L'Autorità Procedente illustrerà, in sede di dichiarazione di sintesi, in che modo le considerazioni ambientali sotto formulate sono state integrate nella proposta di "Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale ottimale di Agrigento" e di come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, inclusive delle osservazioni contenute nel parere della CTS n. 405/2023 e di quanto riportato nella nota prot. n. 13087 del 01/06/2023 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Siciliana citata in premessa, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato.

L'Autorità Procedente, pertanto, prima dell'approvazione, provvederà alle modifiche ed alle integrazioni dei documenti di Piano e del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica (parti integranti del Piano) tenendo conto di tutte le risultanze del parere motivato della CTS di cui all'art. 2.

In particolare, in osservanza al Parere Tecnico Specialistico n. 405/2023, ed al presente decreto, per garantire la migliore sostenibilità ambientale del Piano, procederà in sede di dichiarazione di sintesi a evidenziare:

- i. la coerenza con il Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento;
- ii. la coerenza con il Piano di gestione del Distretto Idrografico;
- iii. gli effetti e possibili impatti del Piano d'Ambito per ciascuna azione del Piano, il tipo d'impatto (diretto, indiretto, cumulativo, temporaneo o permanente, positivo o negativo o nullo) e le misure di mitigazione tenendo conto delle misure previste dal Piano di Gestione;
- iv. le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. l'individuazione delle zone di protezione;
- v. come gli interventi strutturali e gestionali tengono conto, oltre che degli obiettivi del Piano di Gestione, di quanto previsto dal PRGA, con particolare riferimento agli interventi che dovessero prevedere un impatto sostanziale sui sistemi idrici così come definiti dal PRGA;
- vi. come gli interventi strutturali e gestionali tengono conto del fatto che alcune delle aree individuate nel Piano d'Ambito interferiscono con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sicilia;
- vii. come vengano osservati i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. n. 6834 del 11/10/2019, inserita come Allegato 1 nel successivo DDG n.102 del 23/6/2021 - Dipartimento Urbanistica e Dipartimento Autorità di Bacino, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 16/07/2021, in ordine al principio di invarianza idrologica ed idraulica per il dimensionamento delle opere per la regimazione delle acque meteoriche.

Art. 4

L'Autorità procedente porrà in atto tutte le procedure di informazione al pubblico previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, ed in particolare dovrà provvedere:

- alla trasmissione del Piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, insieme con il presente parere motivato e di tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, agli organi competenti all'approvazione del Piano;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del presente parere;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della "dichiarazione di sintesi";
- a trasmettere all'autorità competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1, e dall'art. 18, comma 3.

Art. 5

Ad ogni scadenza prevista dal piano di monitoraggio da redigere ed integrare secondo le prescrizioni di cui al punto 4 e 5 dell'art. 3 del presente decreto, ovvero entro un anno dall'approvazione del Piano, l'Autorità

Procedente trasmetterà all'Autorità Competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, ai fini:

- dell'espressione del parere sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente sia per la pubblicazione
- della verifica dello stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.
- della pubblicazione attraverso il sito web dell'autorità competente dei risultati del monitoraggio.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione relativi al piano.

Art. 6

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

L'autorità Procedente rimane obbligata ad avviare per i singoli progetti, qualora rientranti nella fattispecie di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 6 del D. lgs n. 152/2006, le previste procedure di VIA o Assoggettabilità a VIA integrate, ove richiesto, dalla V.Inc.A.

Pertanto, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari all'attuazione di quanto previsto nel "Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale ottimale di Agrigento".

Art. 7

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), [Codice di Procedura n. 2499] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. L'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Agrigento, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 11/08/2023

(F.TO)
L'Assessore
Elena Pagana